



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**  
Verona



## **Seminario Costo Ammortizzato e Strumenti Finanziari Derivati**

**Mercoledì 10 maggio 2017, ore 14.30-18.30  
Sala Formativa Associazione M15  
Via Santa Teresa 2 - Verona**

Commissione di Studio “Bilancio e Principi Contabili”



# Il Principio Contabile OIC 32 sugli strumenti finanziari derivati

Commissione di Studio “Bilancio e Principi Contabili”



  
**Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**  
Verona

# LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (1/3)

Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis) - in vigore dal 01/01/2016

- «Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value.
- Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.
- Gli elementi **oggetto di copertura** contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono **valutati simmetricamente** allo strumento **derivato di copertura**;
- Si considera sussistente la **copertura** in presenza, fin dall'inizio, di **stretta e documentata correlazione** tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

# LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (2/3)

## Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)

- **Non sono distribuibili gli utili** che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati **non utilizzati** o **non necessari per la copertura**.
- Le **riserve di patrimonio** che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata **non sono considerate nel computo del patrimonio netto** per le finalità di cui art. 2412 (limiti all'emissione di obbligazioni), 2433 (distribuzione di utili), 2442 (passaggio di riserve a capitale), 2446 (riduzione del capitale per perdite), 2447 (riduzione del CS sotto il minimo legale) e, se positive, **non sono disponibili** e non sono **utilizzabili** a copertura delle perdite.
- Ai fini della presente sezione, per la **definizione di strumento finanziario**, di **attività finanziaria** e **passività finanziaria**, di **strumento finanziario derivato**, di **costo ammortizzato**, di **fair value**, di **attività monetaria** e **passività monetaria**, di **parte correlata** e **modello e tecnica di valutazione** generalmente accettato si fa riferimento ai **Principi Contabili Internazionali adottati dall'Unione Europea**»

# LA VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (3/3)

## Nuovo art. 2426 (c.1, 11bis)

Riassumendo, le principali novità introdotte nel codice civile su strumenti derivati sono:

- Obbligo di **iscrizione** in bilancio
- Iscrizione a **fair value** (anche se trattasi di derivati incorporati)
- Variazione di **fair value a conto economico** (salvo copertura di flussi finanziari)
- Variazione di **fair value a nuova riserva di PN nel caso di copertura di flussi finanziari**
- Concetto di copertura: **stretta e documentata correlazione**
- **Valutazione simmetrica** tra strumento di copertura ed elemento coperto
- **Non distribuibilità** degli utili su derivati non di copertura (volatilità del CE => prudenza)
- **Rinvio agli IAS/IFRS** per le definizioni di derivato, fair value, attività e passività finanziarie, modelli e tecniche generalmente accettati

# OIC 32- Strumenti finanziari derivati

## Ambito di applicazione dell'OIC 32

- Destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del **Codice Civile**;
- **Non si applica ai bilanci di esercizio delle compagnie assicurative**;
- Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione dell'OIC 32:
  - a) I contratti derivati aventi ad oggetto **azioni proprie**;
  - b) I contratti derivati stipulati tra un acquirente ed un venditore relativi agli **strumenti di capitale** oggetto di un'**operazione straordinaria** (trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda, conferimento, fusione, scissione, trasformazione);
  - c) Opzioni di **riscatto** incluse nei contratti di **leasing**;

# OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

## Definizioni

**Strumento finanziario** è qualsiasi contratto che dà origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società

Un **Derivato** è uno strumento finanziario

- che richiede un **investimento netto iniziale nullo** o limitato
- il cui valore **cambia in funzione** dei cambiamenti di un determinato «sottostante» tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o altra variabile
- che è **regolato** ad una data futura.

Tali definizioni sono mutuuate dai principi contabili internazionali (IAS 39)

# OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

## Definizioni - segue

**Impegno irrevocabile** è un accordo vincolante per lo scambio di quantità prestabilita di risorse ad un prezzo stabilito ad una o più date future.

Un'**operazione programmata** è un'operazione futura per la quale non vi è ancora un impegno irrevocabile.

**Il fair value** è definito come:

- Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una **regolare operazione tra operatori di mercato** alla data di valutazione

Tale definizione è in linea con quella degli IFRS (IFRS 13.9)

Il nuovo codice civile, all'art.2424, prevede specifiche voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di fair value.

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Classificazione e contenuto delle voci

Attivo patrimoniale previsto da art.2424 c.c.

Classificazione per OIC 32.28 tra attivo circolante e immobilizzato

Immobilizzazioni finanziarie  
B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi

Derivato di copertura (FV o cash flows) di un'attività dell'attivo immobilizzato segue la classificazione nell'attivo immobilizzato dell'attività coperta.

Derivato di copertura (FV o cash flows) di una passività oltre è classificato nell'attivo Immobilizzato

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  
C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi

Derivato di copertura (FV o cash flows) di una attività dell'attivo circolante, passività entro, impegno irrevocabile o operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante

Derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Classificazione e contenuto delle voci

Passivo patrimoniale previsto da art.2424 c.c.

Contenuto della voce per OIC 32

Patrimonio netto  
A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

OIC 32.29: tale riserva accoglie le variazioni del fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari; tale riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti

Fondi per rischi e oneri  
B) 3 - strumenti finanziari derivati passivi

OIC 32.30: tale voce accoglie gli strumenti finanziari derivati con **fair value negativo** alla data di valutazione

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Classificazione e contenuto delle voci

Conto economico  
previsto da art.2424  
C.C.

Contenuto della voce per OIC 32

D) 18 d)  
rivalutazione di  
strumenti finanziari  
derivati

OIC 32.33: la voce include le **variazioni positive** di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente **inefficace** nel caso di copertura di flussi finanziari, gli utili derivanti dalla **valutazione** dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nel caso di copertura di FV (solo se il delta FV del derivato è > del delta FV dell'elemento coperto: in caso contrario la differenza tra le due variazioni di FV è rilevata nella voce del CE interessata dell'elemento coperto (ad es. B.11 - Variazioni rimanenze materie prime))

D) 19 d)  
svalutazione di  
strumenti finanziari  
derivati

OIC 32.34: la voce include le variazioni negative del FV degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente **inefficace** nel caso di copertura di flussi finanziari, le perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nel caso di copertura di FV (solo se il delta FV del derivato è > del delta FV dell'elemento coperto: in caso contrario la differenza tra le due variazioni di FV è rilevata nella voce del CE interessata dell'elemento coperto)

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Iscrizione iniziale e valutazione successiva

### Iscrizione iniziale

- Sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società **diviene parte** delle clausole contrattuali, ossia alla data di **sottoscrizione** del contratto, e pertanto è soggetta a relativi diritti e obblighi.
- Iscrizione al **fair value obbligatoria** (anche se incorporati in altri strumenti finanziari come prescritto dall'Art. 2426, c.1, numero 11-bis del Codice Civile).

### Valutazione successiva

- Valutazione al FV ad ogni data di chiusura di bilancio
- Variazione di FV a CE (salvo l'applicabilità delle regole specifiche previste per le operazioni di copertura).

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Valutazione al fair value

- Una Società deve valutare il *fair value* massimizzando l'utilizzo di **parametri osservabili** rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia del *fair value* di seguito descritta.
- Gerarchia del FV (analogia a IFRS):
  - a) Livello 1: **valore di mercato** per gli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo
  - b) Livello 2: ove non esista un valore di mercato, **valore di mercato** derivato dal valore di mercato dei **componenti dello strumento** o di uno **strumento analogo**
  - c) Livello 3: valore risultante da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, tali da assicurare una **ragionevole approssimazione** al valore di mercato.
- Gli strumenti derivati possono essere **standardizzati e quotati in mercati attivi e regolamentati** (prezzo di borsa) oppure definiti su misura per rispondere alle esigenze degli operatori e trattati ***Over The Counter (OTC)***
- Il fair value non viene determinato se l'applicazione dei criteri precedenti non fornisce un risultato attendibile (**caso eccezionale**); in questo caso è necessario dare informativa in NI circa le caratteristiche del derivato e le ragioni che hanno generato l'**inattendibilità del FV**.

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Scorporo dei derivati incorporati

- Si definisce contratto **ibrido** un contratto composto da un contratto primario (“ospite”) e da uno o più contratti derivati (“incorporati”): alcuni o tutti i flussi finanziari dello strumento combinato variano analogamente a quelli del **derivato incorporato**.
- Il derivato incorporato **deve essere separato** dal contratto primario e **contabilizzato separatamente - nella Riserva di Patrimonio Netto - se e soltanto se**:
  - a) Le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato **non sono correlati** alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
  - b) Uno **strumento separato** con le **stesse caratteristiche** del derivato incorporato ricadrebbe nella definizione di **derivato**
- Tale analisi deve essere effettuata esclusivamente alla **data di rilevazione iniziale** dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali.
- Se la società possiede uno strumento ibrido quotato (FV livello 1), può adottare come politica contabile di **valutarlo interamente a FV** con variazioni a CE, senza pertanto lo scorporo della componente derivata. Tale politica contabile deve però essere applicata a tutti i contratti ibridi quotati



## OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

### Strumenti di copertura - Criteri di Ammissibilità

Affinché si abbia relazione di COPERTURA, devono sussistere i criteri di ammissibilità previsti dal Principio Contabile per

→ Gli STRUMENTI DI COPERTURA

→ Gli ELEMENTI COPERTI

## OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

### Strumenti di Copertura Ammissibili

Uno o più strumenti finanziari derivati possono essere designati come strumenti di copertura

Lo strumento derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza. Non è infatti consentito suddividere il fair value, in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura.

Eccezioni:

- Nel caso di Opzioni (put & call) è possibile designare quale strumento di copertura il solo valore intrinseco del fair value (variazione di valore del prezzo a pronti, che non tiene conto del valore temporale);
- Nel caso di Contratto Forward il solo elemento spot (= prezzo del sottostante al momento della stipula, mentre la differenza è rappresentata dal Forward come valore finanziario del tempo);
- Una quota del sottostante dell'intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50%.

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Elementi coperti ammissibili

1. Attività o passività iscritte in bilancio
2. Impegni irrevocabili
3. Operazioni programmate altamente probabili (probabilità ben superiore al 51%)

Può essere coperta anche un'esposizione aggregata (combinazione tra elemento coperto e strumento derivato)

Esempio: Contratto Forward sul prezzo di acquisto del caffè per i prossimi 5 mesi, con pagamento di un corrispettivo in dollari, per coprirsi dal rischio prezzo del caffè.

La società è però esposta al rischio cambio, quindi può stipulare un Forward sul dollaro per un ammontare pari al prezzo fissato col Forward sul caffè.

# OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

## Modelli di copertura

### «cash flow hedge»

limitare l'esposizione al rischio di variazione dei flussi attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili (probabilità ampiamente > 51%)

OIC 32, 83-92


### «Fair value hedge»

l'obiettivo della copertura è limitare l'esposizione al rischio di variazioni di FV di attività e passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili

OIC 32, 74-82

# OIC 32- Strumenti finanziari derivati

## Cash Flow Hedge



(\*) quando i flussi di cassa coperti sono contabilizzati a conto economico

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Cash flow hedge-rilascio della riserva di copertura flussi di PN

- a) In una **copertura di flussi finanziari connessa ad un'attività o passività iscritta in bilancio**, l'importo della riserva viene **riclassificato a CE nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio**. La voce di CE in cui rilasciare la riserva è la stessa impattata dai flussi finanziari attesi
- b) In una **copertura di flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile** che comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziaria, la società al momento della rilevazione della attività o passività deve eliminare l'importo della riserva e includerlo nel valore contabile dell'attività o passività non finanziaria
- c) Se la riserva è **NEGATIVA** e la società non prevede di recuperare le perdite attraverso i flussi dell'elemento coperto, la Riserva va imputata immediatamente a conto economico alla voce D9 19) d) .

## OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

### Cash Flow Hedge - cessazione della copertura

- La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se:
  1. Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato
  2. La copertura non rispetta più i criteri di ammissibilità
  3. In una copertura di un'operazione programmata, questa si ritiene che non sia più altamente probabile

## OIC 32 – Strumenti finanziari derivati


### Cash Flow Hedge - cessazione della copertura

- IN CASO DI CESSAZIONE DELLA COPERTURA per una delle cause di cui ai punti precedenti, la contabilizzazione conseguente seguirà i seguenti criteri:
- Se si prevede che si verificheranno ancora flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo della riserva NON viene intaccato fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri coperti;
- Se si prevede che non si verificheranno più flussi finanziari futuri o l'operazione programmata coperta non sia più altamente probabile, l'importo cumulato della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi deve essere imputato a conto economico

# OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

## Fair Value Hedge

L'elemento coperto è un'attività/passività rilevata nello SP, un impegno irrevocabile o una porzione identificata di essi:



(\*) Con riferimento al rischio oggetto di copertura, anche se l'elemento coperto è valutato al costo o al minore tra costo e

## OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

### Fair Value Hedge - Cessazione della copertura

La relazione di copertura si interrompe se e soltanto se:

- A) Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato;
- B) Non sono più soddisfatti i criteri di ammissibilità della copertura

La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell'originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell'introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.

## OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

### Fair Value Hedge - Cessazione delle coperture

- Nel momento in cui cessa la copertura, l'adeguamento dell'elemento coperto è mantenuto nello SP e considerato componente di costo dell'attività, passività (anche se scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile).
- Qualora l'elemento coperto sia un'attività o passività finanziaria, la l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto viene rilasciato sistematicamente a CE lungo la durata dell'elemento coperto originariamente prevista
- Se l'elemento coperto è una attività o passività finanziaria valutata al costo ammortizzato, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è imputato a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo stabilita da OIC 15 e OIC 19

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Esempio di Cash Flow Hedge

- IRS sorto ANTE 2016 - speculativo
- IRS sorto POST 2016 - speculativo
- IRS sorto ANTE 2016 - copertura efficace al 100%  
verifica solo qualitativa ex OIC 32.142
- IRS sorto POST 2016 - coperture con parte inefficace per costi impliciti



# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Esempio di Fair Value Hedge

FORWARD SU TASSO DI CAMBIO

# OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

## Regole di transizione per operazioni in essere alla data di prima applicazione

L'OIC 32 è applicato retrospettivamente ai sensi dell'OIC 29 ad eccezione:



Designazione della copertura contabile all'1/01/2016

Ciò comporta :

- Verifica criteri di ammissibilità a tale data
- FV elemento coperto e derivato a utili/perdite precedenti
- Componente inefficace a utili/perdite precedenti e componente efficace a riserva



Verifica criteri di ammissibilità al 31/12/2016 (se dopo ogni ragionevole sforzo non è stato possibile verificarli all'1/1)x

Ciò comporta :

- FV elemento coperto e derivato a utili/perdite precedenti
- Componente inefficace a utili/perdite precedenti
- Componente efficace a riserva



Per i derivati incorporati è possibile far coincidere la data dello scorporo con l'1/1/2016

Ciò comporta :

- Valutazione a FV a tale data

Nel caso di designazione della copertura contabile all'1/1/2016 per le relazioni di copertura in essere all'1/1/2016 si presume che la copertura sia pienamente efficace se ricade nel modello delle coperture semplici e non è necessario verificare che il contratto sia stato stipulato a condizioni di mercato.

# Strumenti Finanziari Derivati

## Norma transitoria fiscale:

- Derivati Speculativi (non iscritti in bilancio nel 2015): rilievo solo al momento del realizzo
- Derivati Speculativi (già iscritti in bilancio nel 2015): ultrattività
- Derivati di copertura: sempre esclusi dalla norma transitoria - effetto simmetria

# DOMANDE?

